



COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

Codice Fiscale 82002040499

AREA AMMINISTRATIVA

U.O. SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

Viale G. Vadi n. 7 57033 Marciana Marina - Telefono 0565/99002 -99368 Fax 0565/904321

Sito Internet: www.comune.marcianamarina.li.it e-mail: d.smordoni@comune.marcianamarina.li.it

Pec: comunemarcianamarina@postacert.toscana.it



Allegato n. 1

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE Anno 2018

Indetto ai sensi dell'art.11 della Legge 9 Dicembre 1998 n.431, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 07.06.1999, della Delibera Regione Toscana 228/2018, della Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 31.07.2018 e della Determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n.124 del 02/08/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RENDE NOTO

che dal **giorno 02 agosto 2018 fino al giorno 07 settembre 2018 ore 12,00**, i **soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per** ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando nonché dalla vigente normativa in materia e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

ART. 1 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Per l'ammissione al bando è necessario il possesso, alla data di presentazione della domanda e comunque entro la scadenza per la presentazione delle domande nonché mantenerne il possesso sino al momento dell'erogazione del contributo, dei seguenti requisiti e condizioni:

1. cittadinanza italiana;

2. cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea;

3. cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In questo caso occorre:

- il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità non inferiore ad un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia (art. 5 della legge regionale 24 febbraio 2005 n°41 che rinvia all'art.41 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n°286), che siano residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella Regione Toscana (art.11 comma 13 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in legge n.113 del 6 agosto 2008). Tale condizione deve essere dichiarata nella domanda o allegato il certificato storico di residenza;

L'iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente deve essere continuativa al fine di maturare il requisito dei dieci anni nel territorio nazionale o dei cinque anni nella medesima regione ed i cinque anni, continuativi nella medesima regione, devono essere riferiti alla Regione Toscana.

4. residenza anagrafica nel Comune di Marciana Marina, nell'abitazione oggetto del contratto di locazione per cui si richiede il contributo;

5. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un alloggio adibito ad abitazione principale, di proprietà privata o pubblica, regolarmente registrato o depositato per la registrazione e in regola con la registrazione annuale o per il quale il proprietario si sia avvalso, comunicandolo al conduttore, del regime della Cedolare Secca, e che sia corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, **non avente natura transitoria**, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla Legge Regionale 96/1996 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi con pregi artistici e signorili) e dei contratti stipulati tra ascendenti e discendenti di 1° e di 2° grado, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune presso il quale viene presentata la domanda di contributo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è, invece, causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

Si specifica che :

- in caso di subentro nel contratto di locazione, la domanda può essere accettata, solo in presenza di dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell'abitazione in cui si prende atto del subentro da parte del richiedente il contributo nonché di avvenuto pagamento dell'imposta di registro per subentro (modello F23 codice 110T);
- in caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto;

6. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel **territorio italiano o all'estero** di cui alla lettera d) della Tabella A allegata alla legge regionale 31 marzo 2015 n.41, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità. A tale riguardo i cittadini italiani e comunitari dovranno autocertificare tale requisito.

Non è consentita ai cittadini non comunitari l'autocertificazione relativa alla titolarità o meno di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati all'estero. E' obbligatorio produrre copia del certificato o di attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare ENTRO I TERMINI STABILITI PER L'OPPOSIZIONE ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA, PENA L'ESCLUSIONE DALLA MISURA

Sono esentati dal presentare la certificazione/attestazione di cui sopra i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificare l'assenza di titolarità.

7. avere una certificazione **ISE - ISEE** (Indicatore della Situazione Economica – Indicatore della Situazione Economica Equivalente) i cui rispettivi valori, calcolati ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, non risultino rispettivamente superiori a :

- **ISE € 28.470,83** (importo rivalutato ex allegato A alla Delibera G.R. n. 265/2009)
- **ISEE € 16.500,00** (limite per l'accesso all' ERP stabilito con LRT 96/96 e successive modifiche e integrazioni come previsto dalla D.G.R. n. 630/2013);

8. In caso di ISE dichiarato pari a zero o inferiore al canone, qualora anche il reddito complessivo risulti inferiore al canone, il valore ISE sarà ritenuto incongruo e l'erogazione del contributo sarà possibile solo in presenza di espressa certificazione di assistenza economica da parte dei Servizi Sociali competenti e/o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento. Nei casi di ammissibilità delle domande di cui al presente punto, il contributo verrà calcolato su un valore ISE pari a € 13.192,92.

9. assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa di cui alla lettera e) della Tabella A allegata alla legge regionale 31 marzo 2015 n.41 (per bene mobile registrato si intende ogni bene iscritto in un Pubblico Registro, per es. automobili, motocicli, navi, barche, aeromobili, camper, ecc. il cui valore complessivo non deve superare € 25.000,00). In caso di possesso di beni mobili superiori a € 25.000,00 necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa, comunicare documento di registrazione, attività svolta, luogo, denominazione e sede legale;

10. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico da qualunque Ente e in qualsiasi forma erogato, a titolo di sostegno alloggiativo, relativo allo stesso periodo temporale per cui viene richiesto il contributo (rientrano in questa fattispecie tutti i titolari di canone di locazione agevolato o calmierato anche a fronte di interventi fruenti di contributi pubblici riguardanti la realizzazione o il recupero di alloggi da destinarsi ad affitti a canone inferiore rispetto a quello di mercato e i titolari di contributi previsti dalle Delibere Regionali inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità),

ad eccezione dei soggetti in possesso di ISE uguale a € 0,00 oppure inferiore o comunque non adeguato all'ammontare del canone annuo pagato, assistiti dal Servizio Sociale Territoriale.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, e comunque entro la scadenza per la presentazione delle domande (07 settembre 2018) nonché ne deve essere mantenuto il possesso sino al momento dell'erogazione del contributo.

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando il nucleo familiare è quello definito dal DPCM n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni e si considera **nucleo familiare** quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nello suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

Nella domanda di partecipazione dovranno, inoltre, essere indicati:

- il numero di persone ultra sessantacinquenni presenti nel nucleo familiare;
- il numero di soggetti invalidi presenti nel nucleo familiare con invalidità pari almeno al 67% sino al 100% o soggetti portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE - ISE/ISEE E CANONE DI LOCAZIONE

La posizione reddituale del richiedente, da assumere a riferimento, è quella risultante da una **certificazione ISE/ISEE rilasciata nell'anno 2018 ai sensi del DPCM n. 159/2013, in corso di validità al momento di presentazione della domanda e comunque entro il termine di scadenza del bando.**

La situazione reddituale e patrimoniale si riferisce a tutti i componenti del nucleo familiare.

A PENA DI ESCLUSIONE **entro e non oltre il termine perentorio del 07 settembre 2018** (termine di scadenza del presente bando), il richiedente deve essere in possesso di certificazione dalla quale risulti un valore **ISE** (Indicatore della Situazione Economica), in corso di validità, calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e s.m.i., non superiore ad **euro 28.470,83** ed un valore **ISEE** (Indicatore della situazione economica Equivalente) non superiore a **€ 16.500,00**.

Non verranno accolte dichiarazioni ISE/ISEE che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni.

Inoltre per determinare l'inserimento nella Fascia A o Fascia B è necessario che dalla certificazione risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii., rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2018 (pari ad euro 13.192,92);
- Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2018 (Euro 13.192,92) e l'importo di Euro 28.470,83;
- Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%;
- Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con L.R. 41/2015 e delibera R.G.T. n. 228 del 06.03.2018).

Ai richiedenti che dichiarano "ISE/ISEE ZERO", pena l'inammissibilità della domanda, è fatto obbligo di presentare, unitamente alla domanda, apposita dichiarazione esclusivamente sul modello predisposto dal Comune (Allegato E), accompagnata dalla relativa documentazione, come indicata per ciascuna singola casistica ammissibile sotto elencata :

1. cittadini richiedenti che usufruiscano di interventi di assistenza da parte dei Servizi Sociali/Enti Assistenziali:

- dichiarazione "Allegato E", a firma del richiedente;
- **certificazione/relazione**, in originale, rilasciata dal Servizio Assistenza Sociale o altro Ente assistenziale;

2. cittadini richiedenti o altro componente del nucleo familiare che provvedono al pagamento dell'affitto con redditi non soggetti alla dichiarazione ISE/ISEE e non rientranti nei casi di cui ai punti 1) e 3):

- dichiarazione "Allegato E" a firma del richiedente;

3. cittadini che usufruiscano di una fonte di sostentamento da parte di soggetti terzi per pagare l'affitto:

- dichiarazione "Allegato E" a firma del richiedente;

- dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico, direttamente sull'“Allegato E” a firma di colui che presta l'aiuto economico;
- dichiarazione dei redditi di colui che presta l'aiuto economico;
- copia del documento di identità in corso di validità di colui che presta l'aiuto economico;

E' specificato che nella fascia “ISE/ISEE zero” saranno compresi i cittadini richiedenti in possesso di certificazione ISE pari al valore 0, ovvero, con un valore incongruo rispetto al canone di locazione per il quale viene richiesto il contributo, precisando che per **ISE incongruo si intende** quello inferiore o uguale al canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori.

Si specifica che la dichiarazione Allegato “E” deve essere presentata anche dai cittadini che presentano un ISE/ISEE incongruo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione registrati regolarmente, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Per gli **studenti universitari** che facciano richiesta di contributo, la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

ART. 4- AUTOCERTIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI E DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE OBBLIGATORIAMENTE

Sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.455/28.12.2000 i requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando, da rendere mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda predisposto dal Comune (Allegato A), ad eccezione della seguente documentazione che dovrà essere **obbligatoriamente** prodotta, **PENA L'ESCLUSIONE DAL BANDO**, contestualmente alla domanda:

- Attestazione ISEE 2018 in corso di validità;
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- Copia del pagamento dell'ultima registrazione valida del contratto di locazione;
- Copia della raccomandata inviata dal proprietario che attesta l'adesione al nuovo regime di “cedolare secca”, nel caso non risulti dal contratto di locazione;
- Documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione relative all'anno 2018 (da gennaio a luglio), come precisato all'art. 10. (apposito modulo predisposto dal Comune (Allegato C)) con allegate le ricevute di avvenuto pagamento del canone con regolare marca da bollo relative ai primi sette mesi dell'anno 2018 o copia del bonifico bancario);
- Certificazione rilasciata dalla ASL competente nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% e/o affetti da handicap grave ai sensi della L.104/92, per l'attribuzione del punteggio per nucleo familiare avente al proprio interno un soggetto invalido;
- Solo i soggetti richiedenti con ISE/ISEE ZERO oppure inferiore o comunque non adeguato all'ammontare del canone annuo pagato (ISE/ISEE incongruo) dovranno allegare l'apposito modulo predisposto dal Comune (Allegato E) corredato dalla documentazione obbligatoria prevista dal precedente art. 3.**
- Attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio (per indisponibilità si intende l'impossibilità documentata o oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più parenti, oppure perché l'alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile). Tale documento deve essere consegnato dai titolari pro-quota di diritti reali o i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale;
- Copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità di tutti i componenti il nucleo familiare;
- Per i cittadini italiani e per i cittadini di uno Stato aderente all'Unione Europea: autocertificazione attestante l'assenza di titolarità di diritti di proprietà di immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;
- Per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea: certificazione di impossidenza, di ogni componente maggiorenne il nucleo familiare, nel paese di origine, tradotta e legalizzata, **da presentare entro e non oltre I TERMINI STABILITI PER L'OPPOSIZIONE ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA.**

La stessa sarà ritenuta valida se rilasciata entro e non oltre i sei (6) mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando, salvo che non sia prevista dal paese di origine una scadenza diversa che in tal caso dovrà essere indicata nella dichiarazione stessa.

Tale certificazione dovrà essere rilasciata dalla competente autorità dello stato di appartenenza legalizzata dal Consolato Italiano all'estero e apostillata dall'Ufficio competente del Paese straniero. Dovrà essere tradotta in lingua italiana da un interprete accreditato presso il Consolato italiano all'estero la cui firma deve essere legalizzata dallo stesso Consolato. La traduzione in lingua italiana può essere anche effettuata dal Servizio Asseverazioni e traduzioni presso qualunque Tribunale italiano. In alternativa potrà essere rilasciata idonea certificazione da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano, attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel Paese di origine con firma del funzionario del consolato o del console (non sono idonee dichiarazioni giurate).

Sono esclusi dal richiedere la certificazione di cui sopra nel proprio paese di origine i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e per "motivi umanitari". E' escluso anche chi ha ottenuto la cittadinanza italiana. In caso di possesso di immobili il tutto dovrà essere dichiarato anche nell'ISEE e nella dichiarazione dei redditi. La non titolarità di cui al punto 6) dell'art. 1 è estesa a tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare;

- l) Copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- m) Eventuali certificati storici di residenza, solo per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea.

LA MANCATA PRESENTAZIONE, ANCHE DI UN SOLO DOCUMENTO DEL MATERIALE RICHIESTO, COMPORTA LA DECADENZA DAL RELATIVO BENEFICIO.

L'amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell'art. 71 del citato DPR 445/2000.

Verrà data priorità al controllo sui concorrenti che presentano reddito zero o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

A norma degli artt. 75 e 76 del DPR medesimo in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al reintegro dello stesso.

ART. 5 - PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, sono collocati nella graduatoria distinti nelle fasce "A" e "B2 di cui all'art. 3 del presente bando.

All'interno delle due fasce "A" e "B", i nuclei saranno ordinati sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- 1) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni. **punti 1**
- 2) presenza nel nucleo familiare di invalidità pari almeno al 67% sino al 100% o di portatori di handicap grave (L.104/92). **punti 1 per ogni soggetto invalido**

ART. 6 - FORMAZIONE, PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA ED OPPOSIZIONI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando.

Saranno escluse le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di ammissibilità, le domande incomplete e non provviste della documentazione obbligatoria richiesta.

Il Comune provvede all'attribuzione del punteggio a ciascuna domanda secondo le disposizioni del presente bando.

Il Responsabile di Area competente, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto, suddivisa in fascia "A" e "B", ordinate in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda e secondo l'ordine decrescente della diversa incidenza Canone/valore ISE.

Nell'ambito di ciascuna fascia, a parità di situazione in graduatoria, prevale la maggiore percentuale di incidenza canone/ISE. Nel caso di ulteriore parità l'ordine sarà assegnato tramite sorteggio.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e sarà disponibile sul sito internet del Comune nonché per la visione presso l'U.O. Servizi Scolastici e Sociali.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Marciana Marina per 15 giorni consecutivi.

Inderogabilmente entro e non oltre i 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati, **a pena di inammissibilità**, possono inoltrare OPPOSIZIONE avverso la stessa, corredata da idonea documentazione, indirizzata all'U.O. Servizi Scolastici e Sociale del Comune di Marciana Marina da presentare con le seguenti modalità:

- a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune di Marciana Marina Via Pascoli n. 1 nell'orario di apertura al pubblico (da lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ed il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00);

- per posta, A MEZZO RACCOMANDATA A/R, al seguente indirizzo: Comune di Marciana Marina Via Pascoli n. 1 57033 Marciana Marina (LI). In tal caso farà fede la data del timbro di ARRIVO.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.

-mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comunemarcianamarina@postacert.toscana.it.

Per le opposizioni devono essere utilizzati gli appositi stampati predisposti dal Comune (**Allegato B**) e disponibili presso l'U.O. Servizi Scolastici e Sociali oppure scaricabili dall'home page del sito del Comune di Marciana Marina (www.comune.marcianamarina.li.it).

Le opposizioni che perverranno oltre la data di scadenza non saranno prese in esame.

Esaminate le eventuali opposizioni, l'ufficio competente provvederà a redigere la graduatoria definitiva che sarà approvata dal Responsabile dell'Area Amministrativa entro il 30 settembre 2018 e pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

La graduatoria definitiva sarà inviata alla Regione Toscana entro il termine che la stessa Regione Toscana provvederà a stabilire. La Graduatoria Generale Definitiva sarà quella risultante dall'esito degli eventuali opposizioni e dalla collocazione sequenziale dei concorrenti secondo l'ordine di priorità: Fascia "A" e Fascia "B".

A parità di condizioni viene effettuato il sorteggio.

La pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto all'Albo Pretorio on line del Comune sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e sarà disponibile sul sito internet del Comune nonché per la visione presso l'U.O. Servizi Scolastici e Sociali.

ART. 7- DURATA E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo teorico viene calcolata sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE come segue:

- **fascia A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00 annui;
- **fascia B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00 annui.

Il contributo ha durata annuale, corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, dall'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse regionali disponibili.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2018 e comunque dalla data di stipula e registrazione del contratto di locazione se successiva alla data suddetta.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate. A tal fine le frazioni di mese inferiori e uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria) si procederà nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni pagati in misura inferiore quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato ed eventuali adeguamenti consentiti dalle norme vigenti e comunque riferito all'anno 2018, al netto degli oneri accessori.

In caso di **residenza nell'alloggio di più nuclei familiari** il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio; il contributo cessa con la sopravvenuta mancanza delle condizioni previste dall'art. 1 ovvero nel caso in cui le risorse non siano più disponibili.

Il contributo regionale previsto dall'art.11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

ATTENZIONE: Il contributo minimo erogabile al richiedente non potrà essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo e in ogni caso non potrà mai essere inferiore a € 200,00 (Delibera GRT 228/2018).

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

ART. 8- MODALITÀ PER LA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi di cui al presente bando saranno erogati, nei limiti delle dotazioni regionali annue trasferite al Comune, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, in via prioritaria, a tutti gli utenti collocati in fascia "A" nella percentuale del 100% del fabbisogno rilevato e, solo secondariamente, in caso di disponibilità residuale delle risorse regionali ed entro tali limiti, le stesse saranno destinate agli utenti collocati in fascia "B".

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto, restando la liquidazione subordinata all'effettivo trasferimento e all'entità delle risorse regionali.

I beneficiari, previa comunicazione da parte dell'U.O. Servizi Scolastici e Sociali, potranno riscuotere il contributo ad essi spettante recandosi direttamente presso la Tesoreria del Comune di Marciana Marina oppure specificando all'atto della presentazione della domanda altra forma di pagamento.

In caso di accredito su conto corrente, l'eventuale contributo assegnato, potrà avvenire solo su conto intestato o cointestato alla persona che ha sottoscritto la domanda. Il codice IBAN (Internazionale Bank Account Number) dovrà essere allegato alla domanda su apposito documento rilasciato dalla Banca.

Il contributo erogato sarà soggetto a compensazione qualora vi siano insoluti con il Comune di Marciana Marina.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di **trasferimento in altro Comune**, sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

In caso di **decesso del beneficiario**, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. In tal caso, gli eredi dovranno presentare le ricevute di pagamento entro la scadenza indicata nel presente bando. Nel caso in cui si presentino degli eredi, essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente. Essi dovranno, inoltre dichiarare, il nome del beneficiario e le relative coordinate bancarie per l'accredito del contributo.

Sia nel caso di **cambiamento di contratto nel medesimo alloggio** sia nel caso di **residenza con contratto di locazione in unità immobiliare diversa da quella dichiarata in domanda, sempre nell'ambito del Comune di Marciana Marina, nel periodo tra il 1 gennaio 2018 e la data di scadenza del bando dovranno essere allegati alla domanda entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.**

Nel caso di contratti con canoni annui diversi, l'entità del contributo sarà calcolata sommando i canoni riferiti ai diversi contratti in rapporto alle effettive mensilità pagate e rispetto all'ISE.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune *successivamente alla data di scadenza del bando ed entro il 31 dicembre 2018, dovranno essere consegnati all'U.O. Servizi Scolastici e Sociale del Comune di Marciana Marina entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati* e il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi contratti rispetto all'ISE, da consegnare al Comune di Marciana Marina – U.O. Servizi Scolastici e Sociali entro e non oltre i termini per la presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione. **L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.**

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

ART. 9 - MOROSITÀ DEL CONDUTTORE

Il Comune si riserva la facoltà di erogare il contributo spettante al conduttore in situazione di morosità, presente nella graduatoria definitiva, al locatore dell'immobile a sanatoria della morosità medesima.

Tale erogazione è subordinata alla presentazione al Comune – U.O. Servizio Scolastici e Sociali – di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore (secondo gli appositi moduli predisposti dal Comune (Allegati F e G) con allegata copia del documento d'identità dei dichiaranti), i quali dovranno elencare i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2018; il locatore dovrà altresì dichiarare se l'importo del contributo estingue totalmente o parzialmente la morosità e in quest'ultimo caso rendersi disponibile ad accordare, un pagamento rateale per il rimanente importo non corrisposto dal conduttore, impegnandosi a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del bando contributi affitti dell'anno successivo.

Il locatore dovrà inoltre indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo (Tesoreria Comunale o estremi c/c a lui intestato).

ART. 10 – OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

I richiedenti hanno, l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale, eventuali variazioni di residenza o domicilio.

I richiedenti devono altresì comunicare all'Amministrazione Comunale qualsiasi variazione del nucleo familiare sotto il profilo reddituale intervenuta dalla data di presentazione della domanda sino al 31.12.2018.

I richiedenti devono presentare le ricevute di affitto (complete di nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, canone pagato, periodo di riferimento: mese ed anno, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente il pagamento), o documenti equipollenti (bonifici bancari o postali) per dimostrare l'effettivo pagamento del canone di affitto. Dalla documentazione presentata deve risultare chiaramente l'importo dell'affitto, distinto dagli eventuali oneri accessori, come le spese condominiali che sono escluse.

Coloro che risulteranno utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone o documentazione equipollente, rispettando le seguenti scadenze:

- Entro il **07 settembre 2018 ore 12,00** le ricevute relative ai canoni di locazione da gennaio a luglio 2018;
- Entro il **14 gennaio 2019 ore 12,00** le ricevute relative ai restanti mesi del 2018 (agosto-dicembre).

Entro le stesse scadenze va prodotta anche la dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale di registrazione del contratto o la comunicazione del proprietario da cui risulti l'opzione per la cedolare secca.

Gli uffici comunali non sono tenuti ad alcuna forma di sollecito.

La mancata presentazione nei termini di tutta la documentazione prevista comporta l'esclusione dal beneficio; la mancata presentazione di alcune ricevute relative a qualche mensilità comporta la conseguente riduzione del contributo senza che all'Amministrazione Comunale possa essere imputata alcuna responsabilità.

Analoga riduzione si avrà qualora, dalle ricevute presentate, il canone effettivamente pagato risulti comunque inferiore a quello previsto.

Le ricevute, nonché la dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale di registrazione del contratto o documentazione equipollente, devono essere consegnate, entro scadenze sopraindicate, e pena la mancata erogazione del contributo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune (Allegati C e D), come segue:

- a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Marciana Marina Via Pascoli n. 1 nell'orario di apertura al pubblico (da lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ed il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00);

- per posta, A MEZZO RACCOMANDATA A/R, al seguente indirizzo: U.O. Servizio Scolastici e Sociale del Comune di Marciana Marina Via Pascoli n. 1 57033 Marciana Marina (LI) specificando il nominativo in graduatoria e per oggetto "Bando pubblico contributi ad integrazione dei canoni di locazione 2018-consegna ricevute". In tal caso farà fede la data del timbro di ARRIVO.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.

-mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comunemarcianamarina@postacert.toscana.it.

In assenza di presentazione della documentazione sopra richiesta, il contributo non potrà essere erogato né l'interessato potrà essere riammesso nei termini, né l'Ente provvederà ad inoltrare avvisi.

ART. 11- DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere presentata da uno degli intestatari del contratto di locazione, appartenente al nucleo familiare residente nell'alloggio.

La domanda, in carta semplice, dovrà essere compilata, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, **esclusivamente sul modulo (Allegato A)** predisposto dal Comune di Marciana Marina che può essere ritirato presso:

- Ufficio Servizi Scolastici e Sociali nell'orario di apertura al pubblico (**pubblico (Lunedì –Venerdì dalle 10,00 alle 12,00 ed il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00);**
- oppure scaricato dal home page del sito internet del Comune di Marciana Marina (www.comune.marcianamarina.li.it).

La domanda dovrà pervenire al Comune stesso **entro e non oltre il 07 settembre 2018 ore 12,00** (termine perentorio) secondo una delle seguenti modalità:

_ a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Marciana Marina Via Pascoli n. 1 nell'orario di apertura al pubblico (**Lunedì – Venerdì dalle 10,00 alle 12,00 ed il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00;**

_ per posta, inviandola A MEZZO RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo: U.O. Servizi Scolastici e Sociali del Comune di Marciana Marina Via Pascoli n. 1 – 57033 Marciana Marina (LI). In tal caso farà fede la data del timbro di **ARRIVO**.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.

_ mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comunemarcianamarina@postacert.toscana.it.

Il presente bando è consultabile anche presso home page del sito web del Comune di Cascina: www.comune.marcianamarina.li.it

ATTENZIONE: leggere attentamente il presente bando prima della compilazione e della consegna della domanda.

A PENA DI ESCLUSIONE, le domande redatte sul modello predisposto, **debitamente sottoscritte**, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, e presentate entro il termine di scadenza del bando.

ART. 12 - CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune si riserva di trasmettere alla Guardia di finanza territorialmente competente gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, per i controlli previsti dalle leggi vigenti, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Ai sensi dell'art. 11 del DPR 403/98 e dell'art. 6, comma 3 del DPCM n. 221/1999 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Verrà data priorità al controllo sui concorrenti che presentano reddito zero o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte, gravate degli interessi legali.

ART.13 -INFORMATIVA

I dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con le forme di pubblicità stabilite dalla legge.

Titolare dei dati è il Comune di Marciana Marina.

14 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98 e decreti attuativi, alla L.R.T. n. 96/1996 e ss.mm.ii., al D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159, alla Deliberazione di Giunta regionale n. 228 del 06/03/2018 e relativo Allegato "A" nonché alla deliberazione della Giunta del Comune di Marciana Marina n. 89 del 31.07.2018.

Marciana Marina, lì 02 agosto 2018

Il Responsabile Area Amministrativa
Dr.ssa Antonella Adriani